ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO GIORNALIERO A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO DELLO STATO

Art. 1

Agli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni indicate al successivo articolo della presente legge, appartenenti ai gruppi e categorie salariali previsti dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1061, n. 90, e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1962, un assegno giornaliero, non pensionabile, nella seguente misura lorda: Gruppo: capi operai..... (coeff. 193) L. 520 1ª categ.: specializzati..... (" 167) " 450 2ª ": qualificati..... (" 157) " 425 3ª ": comuni..... (" 151) " 410 4ª ": manovali..... (" 148) " 400 5ª/B ": operaie addette a lavori generici (" 139) " 385 6ª ": apprendisti..... (" 125) " 385

Versione in vigore dal 18 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato
Estremi	Legge 19 aprile 1962, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-giornaliero-a-favore-del-personale-operaio/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it